



# COMUNE DI BAGNONE

## PROV. DI MASSA CARRARA

---

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 del 28-02-2019

---

**ORIGINALE**

**OGGETTO: Approvazione aliquote addizionale comunale IRPEF 2019**

L'anno duemiladiciannove e questo giorno VENTOTTO del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. GIOVANNI GUASTALLI, partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Luigi Perrone.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti 1, sebbene invitati, n. 11 come segue:

Marconi Carletto	Sindaco	Presente
LOMBARDI DANIELE	Vice Sindaco	Presente
GUASTALLI GIOVANNI	Consigliere	Presente
CORVI STEFANIA	Consigliere	Presente
MARGINESI MATTEO	Consigliere	Presente
BECCARI MARIA RITA	Consigliere	Presente
GHINETTI GAIA	Consigliere	Presente
LEONCINI GLORIA	Consigliere	Presente
OLIVIERI MICHELE	Consigliere	Presente
SANTINI ALBERTO	Consigliere	Presente
CORTESI GIANLUIGI	Consigliere	Assente

Dopo l'appello vengono giustificati i Signori:

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati Scrutatori i signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale approvata con delibera n. 5 del 14/01/2019.

**Richiamato** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (GU Serie generale n. 292 del 17/12/2018) che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è stato differito al 28 febbraio 2019, autorizzando al comma 2 dell'articolo unico l'esercizio provvisorio fino all'approvazione del Bilancio pluriennale 2019/2021 dell'Ente scrivente;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2018, esecutiva, ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, vigente nel 2017, nella misura unica di 0,50 punti percentuali, confermando, altresì, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2007;

**Considerato** che la Legge di Bilancio dello Stato per il 2019, n. 145/2018, il quale non proroga più il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, dando, pertanto, la possibilità agli enti locali di aumentare le aliquote dei tributi propri;

**Dato atto** che occorre migliorare gli equilibri di parte corrente (come spiegato in nota integrativa), aumentando le entrate correnti e che si rende necessario aumentare per gli anni 2019/2021 l'addizionale Irpef dallo 0,50% al 0,80%, con un aumento del 60% della relativa entrata che passa da 110.000 € a 180.000 €;

**Ritenuto** necessario, pertanto, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, ed i confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2019, immediatamente eseguibile;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

All' esito della discussione esposta nel verbale di seduta con voti 8 favorevoli e 2 contrari ( Santini, Olivieri)

## **DELIBERA**

- 1) **Di stabilire** per l'anno 2019, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti;
- 2) **Di confermare** il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 21/12/2007;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione decorre dal 01/01/2019;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ravvisata** l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente

## **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
GIOVANNI GUASTALLI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Luigi Perrone

---